



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 140 / 2016

Responsabile del procedimento: COSTANTINO MARIADELE

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N.11/2013, STRUTTURE ALBERGHIERE. RICLASSIFICA DELL'ALBERGO RIL - JESOLO (VE) - DA 4 (QUATTRO) STELLE A 4 (QUATTRO) STELLE SUPERIOR.

Il dirigente

Considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

a. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:

- i. **al comma 16**, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. **al comma 50**, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, numero 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

b. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali":

- i. **all'art. 2, comma 1**, dispone che: "1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.";
- ii. **all'art. 3, comma 2**, dispone che "2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2;
- iii. **all'art. 8, comma 1**, dispone che: "1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti."

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iv. la deliberazione del Commissario nelle competenze della Giunta provinciale n. 6/2015 del 28/01/2015: *Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- v. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11 e il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 807 del 27/05/2014 avente ad oggetto "Classificazione delle strutture alberghiere" con cui la Regione Veneto assegna alla provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesso che:

- i. la legge n. 241/1990 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017;
- iv. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015, con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 4 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- v. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Maria Adele Costantino quale responsabile del procedimento
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

richiamato il decreto dirigenziale nr. 379 del 22/06/2010, prot nr. 38193 del 26/06/2010, con cui la struttura ricettivo alberghiera denominata *RIL* è stata classificata per il quinquennio 01/01/2008, 31/12/2012 con l'attribuzione di 4 stelle e una capacità ricettiva di: nr. 35 camere, nr. 8 *suite* e nr. 8 *junior suite*, di cui: nr. 6 camere ad 1 posto letto, nr. 29 camere a 2 posti letto; nr. 3 *suite* ad 1 posto letto, nr. 5 *suite* a nr. 2 posti letto; nr. 6 *junior suite* ad 1 posto letto e nr. 5 *junior suite* a 2 posti letto, per un totale di nr. 87 posti letto;

preso atto che è intervenuta, nel frattempo, la Dgr n.807 del 27/05/2014 che ha innovato la procedura di classificazione alberghiera;

richiamata la richiesta, pervenuta tramite Suap il 19/01/2016, acquisita al protocollo generale con il numero nr. 3946, del Sig. Alberto Gerardi, [Omissis..], rappresentante legale della Società GERARDI S.R.L., con sede legale a Jesolo, via Zanella, nr. 2, volta ad ottenere la riclassificazione a

4 stelle *superior*, dell'albergo denominato *RIL*, situato a Jesolo, Via Zanella, nr. 2, con la seguente capacità ricettiva: nr. 35 camere, nr. 8 *suite* e nr. 8 *junior suite*, di cui: nr. 6 camere ad 1 posto letto, nr. 29 camere a 2 posti letto; nr. 3 *suite* ad 1 posto letto, nr. 5 *suite* a nr. 2 posti letto; nr. 6 *junior suite* ad 1 posto letto e nr. 5 *junior suite* a 2 posti letto, per un totale di nr. 87 posti letto;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 4134 del 20/01/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e sm, ha comunicato l'avvio del procedimento all'interessato;

preso atto dell'istruttoria positiva, conclusa il 21/01/2016, effettuata dall'Unità operativa (di seguito: Uo) Turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 3 Lr 11/2013, in ordine alla completezza della domanda, alla coerenza della documentazione allegata e alla denominazione proposta, tale da evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune di Jesolo, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 2, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini di 60 giorni, previsti dall'art. 32, comma 2 Lr n. 11/2013, in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e altresì pubblicati sul sito metropolitano alla pagina

<http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

determina

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera *RIL*, situata a Jesolo, via Zanella, nr. 2, la classificazione di Albergo a 4 (quattro) stelle *superior* con la seguente capacità ricettiva: nr. 35 (trentacinque) camere, nr. 8 (otto) *suite* e nr. 8 (otto) *junior suite*, di cui: nr. 6 (sei) camere ad 1 (uno) posto letto, nr. 29 (ventinove) camere a 2 (due) posti letto; nr. 3 (tre) *suite* ad 1 (uno) posto letto, nr. 5 (cinque) *suite* a nr. 2 (due) posti letto; nr. 6 (sei) *junior suite* ad 1 (uno) posto letto e nr. 5 (cinque) *junior suite* a 2 (due) posti letto, per un totale di nr. 87 (ottantasette) posti letto;

2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di Jesolo in cui è situata la suddetta struttura.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente